

## TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

**Causa n. 957/2010**

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.6.2011,

letti gli atti e sentita la discussione orale svolta dai difensori delle parti all'udienza,

- premesse: 1) che con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* D, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale E (di seguito "E.") ... adiva il Tribunale di Asti per sentire dichiarare tenuta e condannare la PROVINCIA di ASTI (di seguito, "la PROVINCIA") al pagamento della somma di € 42.054,55 a titolo di interessi moratori, oltre interessi legali e rivalutazione, in relazione al ritardato pagamento, da parte della Provincia, della terza rata di acconto e della rata di saldo del corrispettivo del contratto di appalto di lavori pubblici stipulato fra le parti in data 12.9.2006; 2) che la PROVINCIA si costituiva in giudizio, contestando le allegazioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;  
rilevato anzitutto sotto il profilo del rito: 1) che parte ricorrente ha fatto valere il proprio diritto al pagamento degli interessi moratori con il procedimento sommario *ex art. 702 bis c.p.c.* di recente introduzione; 2) che parte resistente si è costituita in giudizio e, pur replicando alle argomentazioni avversarie, nulla ha osservato in ordine alla scelta del rito sommario;  
ritenuto dunque sotto tale profilo che: 1) la presente controversia ben rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica, come richiesto dall'art. 702 *bis*, comma 1 *c.p.c.*; 2) che le difese svolte dalle parti escludono la necessità di svolgimento di una istruzione "non sommaria" *ex art. 702 ter c.p.c.*, vertendo infatti su circostanze documentate in causa ed abbisognevole di valutazione ed interpretazione sotto il profilo giuridico (evenienza questa del tutto identica all'ipotesi in cui, nell'ambito di un procedimento a rito ordinario, il giudice adito ritiene la causa matura per la decisione allo stato degli atti *ex art. 187 c.p.c.*);
- rilevato sotto il profilo del merito della controversia in esame: 1) che la E, quale capogruppo dell'associazione temporanea delle imprese .. è risultata aggiudicataria dalla PROVINCIA dell'appalto di lavori pubblici di miglioramento della sicurezza stradale a seguito dell'attuazione del primo programma annuale di attuazione del piano nazionale di sicurezza stradale, per l'importo di € 1.782.873,85 oltre accessori e che il contratto di appalto è stato concluso in data 12.9.2006 (atto a rogito notaio .., rep. 1052, doc. 1 fasc. ricorrente); 2) che secondo D : a) l'Amministrazione provinciale ha ritardato il pagamento della terza rata di acconto e del saldo, in violazione dell'art. 29 del capitolato generale di appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 145/2000; b) che, in particolare, ha maturato un ritardo di settantaquattro giorni nel pagamento di tale rata, in quanto le opere sono state ultimate in data 1.10.2007, il certificato di pagamento è stato emesso in data 24.12.2007 (vale a dire, oltre settantacinque giorni dal compimento delle opere, come previsto dall'art. 29 del D.M. 145/2000) e il pagamento è stato effettuato a mezzo bonifico bancario in

data 27.2.2008; c) che anche con riferimento alla rata di saldo, il pagamento è avvenuto con un ritardo di centonovantotto giorni, in quanto le opere sono state concluse il 9.10.2007, il certificato di collaudo è stato emesso in data 20.10.2008 (vale a dire, oltre il termine di sei mesi dall'ultimazione delle stesse, come previsto dall'art. 29 del D.M. 145/2000) e il pagamento è intervenuto solo in data 21.1.2009; d) che, alla luce del disposto degli artt. 3 e 4 D.Lgs. 231/2002, applicabile al caso di specie, spettano al ricorrente gli interessi moratori nella misura fissata dal successivo art. 5, ammontanti a € 42.054,55; e) che, nel caso di specie, non possono trovare applicazione le previsioni del capitolato speciale, che impongono termini di pagamento derogatori di quelli previsti nel capitolato generale di appalto, in quanto tali previsioni sono nulle per contrarietà alla direttiva n. 2000/35/CE recepita con il D.Lgs. 231/2002 e sono state inserite nel contratto di appalto stipulato dalle parti in difetto di trattativa e di specifica approvazione per iscritto a mente dell'art. 1341 e.c.; 3) che, per contro, secondo la resistente: a) la PROVINCIA non è incorsa in alcun ritardo nel pagamento della terza rata di acconto e della rata di saldo, i quali sono avvenuti nel rispetto dei termini contrattuali e, in particolare, nel rispetto della previsione di cui all'art. 10 del capitolato speciale di appalto, richiamato all'art. 8 del contratto, a mente del quale i pagamenti sono effettuati nel termine di centottanta giorni dal ricevimento della fattura o di altro documento di liquidazione, laddove la rata di saldo va pagata nel termine di novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; b) che, in particolare, il pagamento della terza rata di acconto è avvenuto nel rispetto dei termini di cui all'art. 10 del capitolato speciale, in quanto il certificato di pagamento è stato emesso in data 24.12.2007 a seguito della presentazione da parte del direttore dei lavori del terzo stato di avanzamento lavori sottoscritto in data 9.1.2007, la fattura è stata emessa dal ricorrente in data 25.1.2008 e il mandato di pagamento è stato disposto in data 25.2.2008, cui è seguito il bonifico in data 27.2.2008; c) che, con riferimento al pagamento della rata di saldo, lo stato finale dei lavori è stato sottoscritto in data 31.7.2008, oltre i termini contrattuali, per un ritardo imputabile alla E, il collaudo è avvenuto in data 20.10.2008, nel rispetto del termine previsto dall'art. 141 D.Lgs. 163/2008, il collaudo statico è stato approvato in data 27.11.2008, la fattura è stata emessa dal ricorrente in data 5.12.2008, il mandato di pagamento è stato disposto in data 12.1.2009 ed effettuato a mezzo bonifico in data 21.1.2009, nel pieno rispetto dei termini contrattuali e normativi; d) che le previsioni del capitolato speciale di appalto trovano piena applicazione in deroga alle norme del capitolato generale delle opere pubbliche di cui al D.M. 145/2000, mentre va esclusa nel caso di specie l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002; e) che, in ogni caso, non possono essere riconosciuti al ricorrente gli interessi moratori in relazione al pagamento della rata di saldo, stante la rinuncia espressa del D formulata in data 11.8.2008 (doc. 16);

- ritenuto: 1) che la pretesa di parte ricorrente risulti parzialmente fondata alla luce delle osservazioni che seguono: a) il contratto stipulato fra le parti in data 12.9.2006, richiama all'art. 2 la "*piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nei documenti di cui all'art. 8 del presente contratto*" espressamente considerati "*parte integrante e sostanziale del presente contratto*", aggiungendo che "*l'impresa è in ogni caso tenuta nella esecuzione al*

*rispetto di tutto quanto previsto nel progetto approvato con D.G.P. n. 9227 del 27/072005 e del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145", laddove l'art. 8 menziona, fra gli altri documenti, il capitolato speciale d'appalto (doc. 1 fasc. ricorrente); b) il capitolato speciale di appalto, all'art. 10 stabilisce, al comma 5, che "il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogabile è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione", al comma 6, che "La rata di saldo (...) è pagata entro 90 giorni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione" e, infine, al comma 10, che "Tutti i pagamenti saranno effettuati ai sensi della D.G.P. n. 8298 del 6 ottobre 2005 entro 180 gg dalla data di ricevimento della fattura o di altro documento di liquidazione" (doc. 3 fasc. resistente); c) il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni sono oggi in gran parte confluite nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il nuovo Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, stabilisce all'art. 29, comma 1, che "Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso" e al comma 2 che "Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge"; d) infine, l'art. 141 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recependo la previsione di cui all'art. 28 L. 11 febbraio 1994, n. 109, dispone, al comma 1, che "Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno" e, al successivo comma 9, che "Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del codice civile"; e) il rapporto fra le disposizioni del capitolato generale e quelle del capitolato speciale va regolato alla stregua degli artt. 1 e 29 comma 3 D.M. 19 aprile 2000, n. 145, a mente dei quali "Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento" (art. 1 comma 2) e "I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori", di guisa che la più favorevole (per l'Amministrazione) previsione in tema di pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo, di cui all'art. 10 comma 10 del capitolato speciale, va integrata con*

la più rigorosa previsione dell'art. 29 comma 1 del capitolato generale; mentre, con precipuo riferimento alla pagamento della rata di saldo, devono trovare applicazione sia la disposizione di cui all'art. 10 comma 5 del capitolato speciale sui tempi di redazione del conto finale dei lavori sia le previsioni di cui all'art. 28 L. 109/1994 (oggi recepito dall'art. 141 D.Lgs. 163/2006) sui tempi di effettuazione del collaudo finale; f) va, infine, esclusa l'applicabilità alla materia *de qua* delle disposizioni del D.Lgs. 231/2002, recante la disciplina attuativa della Direttiva 2000/35/CE, alle luce delle considerazioni che seguono:

- l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2002 è limitato alle *"transazioni commerciali"* da intendersi, ai sensi dell'art. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2002, come *"i contratti (...) che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo"*, da cui esulano i contratti di appalto di opere pubbliche, i quali, a differenza dei contratti di appalto pubblico di servizi e di appalto pubblico di forniture – a cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. 231/2002 - hanno ad oggetto la prestazione di un'opera;
- il preambolo del D.Lgs. 231/2002 richiama la disciplina in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi e non anche quella in materia di lavori pubblici;
- la relazione governativa al decreto ha precisato che il silenzio serbato in relazione alla materia dei lavori pubblici si giustifica per l'esigenza di demandare ad un apposito e successivo intervento l'omogeneizzazione della disciplina applicabile;
- sussiste una disciplina normativa completa del ritardo dei pagamenti nei contratti di appalto di lavori pubblici, contenuta nella L. 109/1994, recepita nel D.Lgs. 12 aprile 2007, n. 163 e nel D.M. 145/2000 (artt. 29 e 30), ora in gran parte confluite nel D.P.R. 207/2010, recante il nuovo Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- l'Autorità Garante dei lavori pubblici (avviso del 27.3.2002, n. 5) ha escluso l'applicabilità del citato decreto alla materia dei lavori pubblici, rilevando in particolare come *"La direttiva non è però direttamente applicabile alla materia dei lavori pubblici, dato che il suo ambito è limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per le transazioni commerciali fra imprese e fra imprese e pubblica amministrazione, laddove per transazioni commerciali si intendono i contratti che «comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo»"*;
- rilevato, alla luce delle risultanze istruttorie, che per quanto concerne il pagamento della rata di acconto, che 1) l'acconto fa riferimento ai lavori eseguiti dalla E sino alla data del 29.10.2007, come si evince dai documenti contabili in atti (cfr. libretto delle misure relativo al terzo SAL, doc. 10 e Registro di Contabilità Terzo SAL, doc. 11 fasc. resistente); il certificato di pagamento è stato emesso in data 24.12.2007, vale a dire dopo cinquantasei giorni dalla maturazione dei lavori – e dunque con un ritardo di undici giorni rispetto al termine di cui all'art. 29 comma 1 D.M. 145/2000 (quarantacinque giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento); 2) il mandato di pagamento è stato emesso in data 25.2.2008 e il pagamento è stato effettuato in data 27.2.2008, vale a dire nel termine di sessantacinque giorni dall'emissione del certificato di

pagamento- e dunque con un ritardo di trentacinque giorni rispetto al termine di cui all'art. 29 comma 1 D.M. 145/2000 (trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento); 3) dall'applicazione del disposto di cui all'art. 30 del D.M. 145/2000, in difetto di prova, a cura della PROVINCIA, della non imputabilità a sé del ritardo, alla stregua dei principi generali sul riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, discende che spettano al ricorrente gli interessi corrispettivi al tasso legale sulla somma dovuta, decorrenti, con riferimento al ritardo nell'emissione del certificato di pagamento, dal 46° giorno dalla maturazione dei lavori sino all'emissione di tale certificato e decorrenti, con riferimento al ritardo nel pagamento della rata di acconto, dal 31° giorno dall'emissione del certificato al pagamento; 4) il diritto di parte ricorrente alla corresponsione degli interessi per il ritardo nel pagamento degli acconti sorge automaticamente per il semplice inutile decorso di specifici termini e non è richiesto, per il suo perfezionamento, né un atto di costituzione in mora, né la iscrizione di riserve, né la fatturazione, la quale ultima costituisce un adempimento fiscale dell'appaltatore la cui mancanza non legittima il ritardo nel pagamento (in tal senso Cass. Civ., sez. I, 12.6.2007, n. 13768 e Cass. Civ., sez. I, 26.5.2005, n. 11215); 5) la misura degli interessi ammonta complessivamente a €2.582,88;

rilevato, alla luce delle risultanze istruttorie, per quanto concerne il pagamento della rata di saldo, che: 1) le opere sono state concluse in data 9.10.2007, con una proroga di sessanta giorni (sino al 8.12.2007) per l'esecuzione di lavori di completamento (docc. 4 e 17 fasc. resistente; deposizione dei testi ... e ... .., dfr. verbale udienza 14/12.2010); 2) lo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale sono stati redatti, rispettivamente, in data 31.7.2008 e 11.8.2008 (docc. 14 e 15 fasc. resistente), vale a dire oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 10 comma 5 del capitolato speciale; il certificato di collaudo delle opere è stato emesso in data 20.10.2008 (docc. 17 fase. resistente), oltre il termine previsto dall'art. 28 commi 1 e 8 L. 109/1994 (oggi recepito dall'art. 141 D.Lgs. 163/2006); 3) il mandato di pagamento è stato emesso in data 12.1.2009 e il pagamento è stato effettuato in data 21.1.2009, con tre giorni di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 29 D.M. 145/2000 (di novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo);

- ritenuto: 1) che il disposto di cui all'art. 30 comma 3 D.M. 145/2000 prevede la corresponsione degli interessi per le ipotesi in cui il pagamento della rata di saldo sia intervenuto oltre il termine di cui al precedente art. 29, vale a dire oltre il termine di novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio; 2) nessuna corresponsione di interessi è prevista dal D.M. 145/2000 per il ritardo nella redazione dello stato finale, nella predisposizione del conto finale e nell'emissione del certificato di collaudo, né la debenza degli interessi è desumibile dal complesso della normativa di cui all'art. 133 D.Lgs. 163/2006 (che ha recepito l'art. 26 L. 109/1994), all'art. 116 D.P.R. 554/1999 (ora abrogato dal D.P.R. 207/2010), agli artt. 28 e 29 D.M. 145/2000 e all'art. 10 del capitolato speciale di appalto, di guisa che relativamente a tali adempimenti non possono essere riconosciuti a parte ricorrente gli interessi sulla somma dovuta a titolo di saldo; 3) che la mancata previsione della debenza degli interessi per il ritardo nel compimento delle attività prodromiche alla redazione del certificato di collaudo trova giustificazione nella considerazione secondo cui, prima della

emissione del certificato di collaudo le somme dovute dalla stazione appaltante mancano del requisito della esigibilità, indispensabile ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 1282 e.e.; 4) che, infatti, solo con l'approvazione del collaudo dell'opera il credito dell'appaltatore al pagamento del saldo diventa certo, liquido, esigibile e produttivo di interessi (in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 17.4.2003, n. 2007; Cass. Civ., sez. I, 12.6.2007, n. 13768 e Cass. Civ. sez. II, 26.1.1985, n. 406); 5) che non può applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 30 comma 1 D.M. 145/2000 in tema di ritardo nell'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto, in quanto il ritardo nel pagamento della rata di saldo va tenuto distinto dal ritardo nel pagamento delle rate di acconto; 6) che, infatti, mentre tutte le rate comportanti pagamenti in acconto presuppongono che l'opera sia ancora in corso e vanno versate per il solo fatto che l'ammontare dei lavori abbia raggiunto l'importo contrattualmente previsto e sia stato emesso il relativo stato di avanzamento, la rata di saldo è dovuta solo quando i lavori siano stati ultimati e l'intera opera sia stata realizzata e collaudata positivamente, laddove il pagamento ha carattere eventuale ed è subordinato alla condizione che, effettuati i conteggi conclusivi, sussistano ancora poste attive a favore dell'imprenditore, costituenti appunto il saldo del corrispettivo pattuito e non ancora versato in corso d'opera (sul punto, Cass. Civ., sez. I, 12.6.2007, n. 13768 e Cass. Civ., sez. I, 29.7.2004, n. 14460); 7) che il ritardo nell'effettuazione delle operazioni di collaudo è sanzionato all'art. 37 D.M. 145/2000 con la previsione dell'estinzione delle garanzie fidejussorie e rappresenta, in ogni caso, un titolo per il ristoro di eventuali danni precurati all'appaltatore, legittimando lo stesso ad agire giudizialmente per il loro risarcimento; 8) che, infine, per completezza, la tardiva redazione del conto finale e la tardiva effettuazione del collaudo da parte dell'Amministrazione provinciale non sono imputabili a parte resistente, in quanto esse sono dipese dal ritardo nella trasmissione della documentazione a cura dell'impresa appaltatrice, come si evince dalla Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale (doc. 15 fase. resistente), dove, alla voce "Tempo stabilito per il collaudo", si legge che: *"Considerato che la documentazione comprovante la qualità dei materiali, conglomerati cementiti e bituminosi, le certificazioni inerenti l'impianto di illuminazione della rotatoria di Villanova d'Asti sono pervenute a codesta direzione lavori rispettivamente il 9/06/2008 protocollo n. 54978 e il 23/06/2008 protocollo n. 60363 lo stato finale è stato redatto in data 31/07/2008. Inoltre la ditta appaltatrice con nota protocollo n. 11565 del 11/08/2008 (...) assumendosi la responsabilità circa il ritardo nella presentazione dei documenti sopra citati indispensabili per la redazione del collaudo dichiarava di rinunciare a richiedere eventuali interessi per il tardivo pagamento della rata inerente il saldo lavori"* e dalla comunicazione del 19.6.2008 (doc. 16 fase. resistente) di rinuncia di E a richiedere eventuali interessi per il tardivo pagamento del saldo finale dovuto al ritardo nella trasmissione della certificazione dei materiali e dei lavori eseguiti; 9) che è, altresì, intervenuta la rinuncia da parte del ricorrente alla corresponsione degli interessi per il ritardo nel pagamento della rata di saldo (cfr. doc. 16 fasc. resistente) e che, in assenza della dimostrazione, a cura del ricorrente, dell'imposizione da parte dell'Amministrazione di tale rinuncia, essa deve ritenersi pienamente valida ed efficace; 10) che non può indurre a diverse conclusioni quanto affermato dal ricorrente in ordine alla nullità della rinuncia

agli interessi in quanto, per un verso, essa si presenta alla stregua di atto unilaterale di rinuncia dell'appaltatore alla corresponsione degli interessi e non integra gli estremi di un accordo delle parti nel senso della limitazione della responsabilità ex art. 1229 e.e., per altro verso, la sanzione della nullità per la rinuncia agli interessi è prevista in tutti i casi di rinuncia intervenuta nella fase della contrattazione (Cass. Civ., sez. I, 29.2.2008, n. 5433; Cass. Civ., sez. I, 30.10.2007, n. 22842) e non può estendersi al caso di specie, in cui la rinuncia è stata formulata in data 19.6.2008, vale a dire in epoca successiva alla stipula e alla esecuzione del contratto; 11) che, in conclusione, nessuna somma a titolo di interessi va riconosciuta a parte ricorrente in relazione al ritardo nel pagamento della rata di saldo;

- ritenuto in ultima analisi che debba essere accolta la domanda proposta da D limitatamente alla somma di € 2.582,88, a titolo di interessi per il ritardo nel pagamento della terza rata di acconto;
- rilevato, per quanto concerne l'istanza di parte ricorrente di liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta a titolo di interessi moratori: 1) che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 cod. civ., ma è assoggettato alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura (Cass. Civ. Sez. Un. 17.7.2003, n. 9653; Cass. Civ., 10 settembre 1990, n. 9311; Cass. Civ., 11 marzo 1994, n. 2381); 2) che va esclusa, nel caso di specie, la debenza degli interessi anatocistici, trattandosi di interessi che non sono dovuti per sei mesi e difettando, in ogni caso, una espressa domanda in tal senso a cura della parte ricorrente (Cass. Civ., Sez. Un., 14.10.1998, n. 10156; Cass. Civ., sez. V, 10.3.2004, n. 4038; Cass. Civ. sez. I, 4.3.2011, n. 5218); 3) che, in ogni caso, trattandosi di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1227 c.c. -in relazione al quale la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempre che il creditore allegghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224 eod. civ., comma 2, l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora (Cass. Civ., 3.6.2009 n. 12828; Cass. Civ. Sez. III, 10 febbraio 2004, n. 2849; Cass., Civ., 22.6.2004, n. 11594) - non è dovuto alcunché a titolo di rivalutazione monetaria, non essendo stata fornita da parte ricorrente la prova del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 e.e.;
- ritenuto infine, sotto il profilo delle spese di lite, di dover ravvisare una parziale reciproca soccombenza delle parti (in quanto da un lato è stato accertato un ritardo da parte della Amministrazione provinciale nel pagamento della terza rata di acconto e dall'altro lato la domanda di parte ricorrente è stata sensibilmente ridimensionata sotto il profilo del *quantum* ed è stata esclusa la debenza degli interessi in relazione al pagamento della rata di saldo) che legittima pertanto la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 e la condanna di parte resistente a rifondere a parte ricorrente il restante 1/3 che vengono liquidati nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 702 e ss. c.p.c.

- Dichiara tenuta e condanna la PROVINCIA di ASTI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a D, in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale E, la somma di € 2.582,88;
- Compensa le spese di lite nella misura di 2/3;
- Condanna la PROVINCIA di ASTI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare a DI PUORTO Nicola, in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale E, il restante 1/3 che si liquida in complessivi Euro 885,00, di cui Euro 590,00 per onorari ed Euro 295,00 per diritti, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.

Si comunichi.

Asti, 16.8.2011

Il Giudice  
Cristina Ravera